

STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI MONTEMILETTO - (Provincia di Avellino) - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/05/2005, ad oggetto: - **“modifica art. 67 dello Statuto Comunale e istituzione del Difensore Civico”**.

Statuto Comunale già pubblicato sul supplemento al B.U.R.C. n. 54 del 20 novembre 2000, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 29/08/2000, approvato dal Co.Re.Co. di Avellino nella seduta del 08/09/2000 al prot. 2280 e pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 30 gg. consecutivi dal 15/09/2000, senza osservazioni.

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 67 sono soppressi e così modificati:

3. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo Statuto della società. Lo Statuto della società deve garantire la rappresentanza del Comune negli organi di amministrazione.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, rappresenta il Comune nell'assemblea dei soci.

5. Negli organi di amministrazione della società il Comune può essere rappresentato dal Sindaco o da un consigliere comunale dallo stesso Sindaco delegato o, infine, da un rappresentante non consigliere comunale nominato e revocato dal Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art. 8 comma 2.

L'art. 53 dello Statuto è soppresso e sostituito come segue:

Art. 53 - Difensore civico.

1. A garanzia della trasparenza, imparzialità correttezza e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione è istituito l'ufficio del Difensore Civico comunale.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri comunali assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni ed il Difensore Civico è nominato se alla prima votazione ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati disciplinerà le modalità di presentazione delle candidature, i requisiti, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, il rapporto economico, le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri, le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione Comunale, l'organizzazione dell'ufficio.

3. Il Difensore Civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza nella pubblica amministrazione e nel settore giuridico.

4. La durata del mandato, indipendentemente dalla durata della legislatura è di quattro anni e può essere confermato una sola volta.

5. Su deliberazione del Consiglio Comunale il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico difensore civico tra enti diversi.

Si aggiungono i seguenti articoli:

Art. 53 bis - Prerogative.

1. Il Difensore Civico è un pubblico ufficiale che esercita la sua attività in piena autonomia ed indipendenza. Durante il suo mandato non può svolgere altre attività che siano in conflitto di interessi con i compiti di Difensore Civico.

Art. 53 ter - Funzioni.

1. Il Difensore Civico riceve, formalizza e cura le richieste dei cittadini in ordine a documentate istanze verso l'amministrazione comunale.

2. Esercita le sue funzioni in relazione a tutte le attività del Comune e dei suoi organi nonché degli enti dipendenti e di tutti gli altri soggetti sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

3. Organizza l'attività di informazione rivolta ai cittadini per consentire loro l'accesso agli atti, la conoscenza e la possibilità di tutela dei loro diritti.

Art. 53 quater - Ufficio del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di proprio ufficio costituito da personale comunale.

Il Sindaco
Eugenio Abate

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Iarrobino